

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Part. IVA 03029350232

N. 21 Reg. Delib.

COPIA

Del 05-03-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MICHELA BELTRAME ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CEREA PER UN MASSIMO DI 4 ORE SETTIMANALI E FINO AL 30.4.2020, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, DELLA L. 311/2004 E DELL'ART. 1, C. 124, DELLA L. 145/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 11:30 nella Sala della adunanze dell'Unione dei Comuni, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta dell'Unione. All'appello risultano:

> **BONINSEGNA SILVANO** MALASPINA GIORGIO

Presente Presente

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante VOTANO ELEONORA Costatato il numero legale, BONINSEGNA SILVANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Dato atto che:

- che il Comune di Cerea, con nota pervenuta al prot. n. 1137 del 27.02.2020, ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e dell'art. 1, comma 124 della legge 145/2018, al fine di avvalersi dell'attività lavorativa della dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige, Sig.ra Michela Beltrame, inquadrata nella categoria C posizione economica C3, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, per lo svolgimento di attività di supporto agli uffici demografici;
- che nella succitata nota si fa richiesta di una prestazione lavorativa con cadenza di una presenza a settimana fino al 31.12.2020, al di fuori dell'orario di lavoro:

Considerato che:

- è in atto un importante processo di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, che rappresenta un primo step del progetto per la fusione dei due comuni aderenti all'Unione e che vedrà il suo momento strategico nell'implementazione di uno sportello polivalente a livello di servizi demografici con un coinvolgimento trasversale di tutti i settori dell'ente;
- nei prossimi mesi di marzo e maggio avranno luogo rispettivamente il referendum costituzionale e le elezioni regionali e che per il mese di ottobre è previsto lo svolgimento del referendum per la fusione dei comuni;

Vista la propria precedente deliberazione n. 18 del 27.2.2020 con la quale è stata autorizzata la medesima dipendente Sig.ra Beltrame Michela allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Concamarise, dalla data di sottoscrizione della convenzione, il cui schema è stato approvato con il medesimo atto deliberativo, sino al 30.04.2020 per un massimo di 8 ore settimanali, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30/12/2004 e dall'art. 1, comma 124 della legge 145/2018;

Rilevato che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso un Comune, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali

Preso atto che la dipendente sig.ra Beltrame Michela è assunta presso l'Unione dei Comuni Destra Adige a tempo pieno (36 ore settimanali) e che, sulla scorta della convenzione in essere con il Comune di Concamarise, possa essere autorizzata a svolgere ulteriore attività lavorativa, ai sensi della normativa sopra citata, per un massimo di ulteriori 4 ore settimanali.

Ritenuto, pertanto, in considerazione della prioritaria esigenza di garantire il corretto funzionamento dei servizi dell'ente e la buona riuscita del progetto per la fusione in atto, di autorizzare il Comune di Cerea ad utilizzare l'attività lavorativa della dipendente Beltrame Michela per un massimo di 4 ore settimanali, dalla data di sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione e fino al 30.4.2020, rinnovando in prossimità di tale termine una successiva valutazione in merito alla permanenza delle condizione per una eventuale prosecuzione del rapporto;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- il comma 124 dell'art. 1 della Legge. n. 145 del 2018 che recita "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali, che quale prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione che definisca le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco nei due enti, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- la deliberazione 017/2008/cons del 08/05/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 2141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;
- l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";
- il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che "l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato";
- si tratta di lavoro limitato nel tempo e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio;

Dato atto che la dipendente di questo Ente Sig.ra Beltrame Michela ha espresso il proprio consenso a prestare attività lavorativa presso il Comune di Cerea per un massimo di n. 4 ore settimanali, al di fuori del proprio orario di lavoro;

Ritenuto di autorizzare la sig.ra Beltrame Michela a svolgere l'attività di supporto presso gli uffici demografici del Comune di Cerea con la stipula di apposita convenzione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 per il periodo che va dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 30.4.2020;

Visto lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento,

DELIBERA

- 1. Di autorizzare, la dipendente sig.ra Beltrame Michela, allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Cerea, dalla data di sottoscrizione dell'allegata convenzione e fino al 30.4.2020, per un massimo di 4 ore settimanali, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30/12/2004 e dall'art. 1, comma 124 della legge 145/2018;
- 2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, nel quale sono definiti la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice di cui trattasi e che verrà stipulata tra il l'Unione dei Comuni Destra Adige ed il Comune di Cerea;
- 3. Di dare atto che gli effetti della convenzione approvata decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti di Comuni contraenti e, per accettazione, da parte della dipendente interessata e che la data di scadenza, fatto salvo il recesso anticipato sottoscritto da tutte le parti firmatarie della convenzione, è fissata due mesi dopo la sua sottoscrizione;
- 4. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Comune di Cerea, alla dipendente interessata Beltrame Michela.

ALLEGATO:

CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 E DELL'ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI CEREA DI UNA DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE.

Addì	del mese di	dell'anno 2020, con il p	presente atto in f	orma di scrittura
privata a valere	e tra le parti ad ogni	effetto, tra		
I'UNIONE DEI	COMUNI DESTRA	ADIGE (VR), avente s	sede legale press	so il Municipio di
San Pietro di	Morubio (VR) Via	Motta n. 2, C.F e P.I.	03029350232, ra	appresentata da
in (qualità di	, domiciliato	o per la carica	presso la sede
comunale;	-		-	

е

Il Comune di Cerea cod	lice fiscale e P.IVA n. 006	59890230, sede	legale via XXV	Aprile, 52
- 37053 Cerea (VR),	legalmente rappresentat	o dal Sig		
Responsabile dell'Area		<u> </u>		

di seguito individuate per brevità anche come "Amministrazioni" o "Parti";

Premesso:

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- che l'art. 1, comma 124, della Legge. n. 145 del 2018 prevede "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".
- che il Comune di Cerea, con propria nota del 27/02/2020, prot. 1137 U.C.D.A. del 27/02/2020, ha chiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, fino al 31/12/2020, per un tempo di lavoro non superiore ad una presenza con cadenza settimanale al di fuori dell'orario di lavoro, la Sig.ra Beltrame Michela, dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige, inquadrata nella categoria C posizione economica C3, con profilo professionale di Istruttore amministrativo;
- che la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca gli aspetti utili a regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. ____ del 05/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale la dipendente Beltrame Michela è stata autorizzata allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Cerea, dalla data di sottoscrizione dell'allegata convenzione e fino al 30.4.2020, per un massimo di 4 ore settimanali;

tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto seque:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 22/01/2004 e all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, della dipendente Beltrame Michela, inquadrata nella Cat. C, posizione economica C3, profilo professionale: istruttore amministrativo, da parte del Comune di Cerea, per lo svolgimento delle funzioni, relative al profilo professionale di appartenenza, di istruttore amministrativo.

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30/04/2020.

Essa potrà essere eventualmente rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione e del consenso del dipendente.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente

La dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 - Orario di lavoro

L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative della dipendente sig.ra Beltrame Michela per un tempo di lavoro non superiore a n. 8 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Le prestazioni lavorative rese al Comune di Cerea non dovranno interferire con i doveri di ufficio e creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con l'Unione dei Comuni Destra Adige.

Le ore lavorative rese dalla dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

A tal proposito si precisa che l'orario di lavoro della Sig.ra Beltrame Michela presso l'Unione dei Comuni Destra Adige è così articolato:

lunedì: 8:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00; martedì 8:00 - 14:00; mercoledì 8:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00; giovedì 8:00 - 14:00; venerdì 8:00 - 14:00.

Nel cumulo dei rapporti di lavoro, l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia di orario di lavoro (D. Lgs.vo n. 66/03), comprendendo in tale limite massimo sia il lavoro ordinario, sia il lavoro straordinario. Qualora l'Amministrazione dell'Unione dei Comuni Destra Adige avesse la necessità di far prestare lavoro straordinario alla propria dipendente, ne darà preventivamente comunicazione al Comune di Cerea al fine di consentire il rispetto dei limiti prescritti dal D.Lgs. n. 66/2003.

ART. 5 – Gestione del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo all'Unione dei Comuni Destra Adige a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi).

La prestazione lavorativa resa dalla dipendente sig.ra Beltrame Michela a favore dell'ente utilizzatore, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

Le ferie sono autorizzate dal Responsabile dell'Unione dei Comuni Destra Adige. La dipendente in ogni caso è considerata in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia preso quello di utilizzazione; pertanto l'ente utilizzatore non può usufruire delle prestazioni lavorative della dipendente, quando la stessa goda di ferie concesse dall'ente di provenienza.

Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa all'Unione dei Comuni Destra Adige che provvederà ad informare tempestivamente l'ente utilizzatore.

ART. 6 - Trattamento economico

Alla dipendente, Sig.ra Beltrame Michela, verrà corrisposto dall'Unione dei Comuni Destra Adige il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su

36 ore settimanali e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso l'ente utilizzatore verrà retribuito dallo stesso, secondo il trattamento fondamentale in godimento presso l'Unione dei Comuni Destra Adige, calcolato sulle ore effettivamente svolte, per un massimo di 8 ore settimanali.

Ciascun Ente provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza e curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria competenza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolti dalla dipendente saranno esclusivamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

La convenzione si risolve nei seguenti casi:

per cessazione del rapporto di lavoro della dipendente con l'Ente titolare; per scadenza;

per risoluzione consensuale da parte degli enti interessati;

per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali

In ogni caso la risoluzione/recesso dal presente accordo è subordinato all'osservanza di un periodo di preavviso di 15 (quindici) giorni consecutivi solari a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali degli enti. In caso di recesso la dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso l'Unione dei Comuni Destra Adige.

Art. 8 - Definizione del contenzioso

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni stipulanti in relazione all'esecuzione della presente convenzione sono preventivamente definite mediante accordi bonari. Nel caso non sia esperibile la composizione bonaria della vertenza è competente il Foro di Verona.

Art. 9 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE	
COMUNE DI CEREA	
LA DIPENDENTE (per accettazione dell'incarico)	.
lì	

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

 Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lqs. 267/2000.-

Il Presidente F.to BONINSEGNA SILVANO

lì, _____

Il Segretario F.to VOTANO ELEONORA

Il Responsabile del Procedimento Tambara Ivo



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 19 DEL 04-03-20

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MICHELA BELTRAME ALLO

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CEREA PER UN MASSIMO DI 4 ORE SETTIMANALI E FINO AL 30.4.2020, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, DELLA L. 311/2004 E DELL'ART. 1, C. 124, DELLA L. 145/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 05-03-2020

Il Responsabile del servizio F.to VOTANO ELEONORA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 05-03-2020

Il Responsabile del servizio F.to BERTO ELEONORA